



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

AVVISO PUBBLICO DEL 10/03/2020

A seguito del D.P.C.M. del 08/09/2020 e del 09/03/2020 riguardante l'emergenza **CoronaVirus** e dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 3 del 08/03/2020, firmata dal Presidente della Regione Siciliana, si comunica **che a far data dal 9/3/2020 e fino al 3/4/2020** sono fissati i diversi obblighi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che vengono sinteticamente e per stralcio riportati nel presente avviso.

I cittadini, gli operatori dei settori commerciali, ristorativi, turistici, sportivi, ecc. coinvolti, sono invitati a rispettare i superiori provvedimenti ed in tal senso sono invitati a visionare presso il sito istituzionale dell'Ente i provvedimenti sopradattati.

Preliminarmente si evidenzia che è **vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che bisognerà evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o di salute.**

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

b) sono **sospese le manifestazioni organizzate, eventi in luogo pubblico e privato ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico quali cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101... , di cui al D.Lgv. n. 22/1/2004 n. 42;

c) sono consentite le **attività di ristorazione e bar (in qualunque forma e modalità esercitata) dalle ore 6,00 alle ore 18,00** con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire **distanza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) sono **consentite le attività commerciali** diverse da quelle alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi **con modalità contingentate** o comunque idonea a evitare assembramenti di persone... tali da **garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro** con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

e) Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali... centri culturali, sociali e ricreativi;**

f) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e strutture di vendita, nei giorni feriali il gestore deve predisporre il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

g) **la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari nel rispetto delle richiamate disposizioni.**

h) sono sospesi fino al 03/04/2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgv. 13/04/2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore,... **corsi svolti dalle scuole guida**, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza;

i) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

l) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

m) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Si informa che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e come anche previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23/02/2020, n.6.

IL SINDACO
(Carmelo Scandurra)

Acì Castello, lì 09/03/2020